SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 febbraio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 92.

Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde . . Pag. 3

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 93.

Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Lazio. Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 12 gennaio 1994.

Determinazione per l'anno 1994 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse . . . . Pag. 5

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 20 ottobre 1993.

Modalità e condizioni per la corresponsione alla Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a. di parte del trattamento spettante a lavoratori reimpiegati presso le predette società . . . . Pag. 6

DECRETO 27 gennaio 1994.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da valere ai fini della liquidazione delle prestazioni indennitarie INAIL per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, e dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali . . . Pag. 8

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 2 febbraio 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Fornara - Società finanziaria e di partecipazione, con sede legale in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria . . . . Pag. 9

DECRETO 2 febbraio 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Metalmeccanica Plast, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria Pag. 10

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 3 febbraio 1994.

Proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa da produrre ai sensi del decreto interministeriale 22 dicembre 1993, n. 1503, nell'osservanza delle disposizioni previste per l'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211, riguardante gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 11

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 13

Università di Catania

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

Università di Siena

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 14

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 15

Ministero delle finanze: Rateazione di imposte dirette erariali dovute da due contribuenti . . . . Pag. 25

Università di Padova: Annullamento della pubblicazione della vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Pag. 25

Università di Pavia:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 25

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 25

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 92.

Norme concernenti le Ferrovie meridionali sarde.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, istitutiva del «fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile», stanziate annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 297/1978 (Provvidenze per le sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea) è il seguente:

«Art. 10 *(Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile).* — A decorrere dal 1978, per il rinnovo o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un capitolo denominato "fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile" al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione

Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa sino alla quota relativa all'anno 1977, e, per la restante parte, con il fondo comune di cui al primo comma.

L'utilizzazione del fondo comune è stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13.

Il materiale rotabile di proprietà sociale, rinnovato o sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di proprietà statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune, passa integralmente in proprietà dello Stato e, conseguentemente, è riconosciuta al concessionario una quota di ammortamento secca del valore di tale materiale determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In caso di dissenso, la stima è rimessa a giudizio di arbitri nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente del Consiglio di Stato.

La predetta quota di ammortamento deve intendersi in aggiunta a quella già riconosciuta dall'art. 2 per soli interessi, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Analoga quota, la cui valutazione è da stabilire ai sensi del comma precedente, è riconosciuta per il materiale rotabile di proprietà sociale che, pur non interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in proprietà dello Stato con delibera del competente organo sociale approvata con decreto del Ministro dei trasporti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3339-*ter*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 9 dicembre 1993, del comma 11 dell'art. 2 e degli articoli 37 e 38 del disegno di legge n 3339 d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI), del Ministro per la funzione pubblica (CASSESE) e del Ministro del tesoro (BARUCCI).

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 13 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, V, VIII e XI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 16, 17 dicembre 1993.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 18 dicembre 1993.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 gennaio 1994

Senato della Repubblica (atto n. 1508/B-*ter*):

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 13 gennaio 1994, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato il 13 gennaio 1994

94G0100

LEGGE 31 gennaio 1994, n. 93.

Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, in considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combattentistiche, di cui

all'allegata tabella *A* e nella misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

TABELLA *A*

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE

Denominazione	Milioni di lire
Associazione italiana ciechi di guerra	90
Associazione italiana combattenti interalleati	60
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate	100
Associazione nazionale combattenti e reduci	500
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	50
Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti	80
Associazione nazionale ex internati	200
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	950
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria	200
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra	1.490
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	600
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	90
Associazione nazionale reduci garibaldini	50
Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione	160
Associazione nazionale vittime di guerra	600
Federazione italiana delle associazioni partigiane	160
Federazione italiana volontari della libertà	400
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia	70
Istituto del nastro azzurro	150

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 115 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:

«Art. 115 (*Enti a struttura associativa*). — Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo, precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.

Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.

Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'art. 1-*decies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1582):

Presentato dal sen. DE GIUSEPPE ed altri il 20 ottobre 1993.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 3 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 23 novembre 1993 e approvato il 16 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3518):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 12 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0106

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sig. Arnaldo Lucari, consigliere della regione Lazio, è stato condannato dal tribunale di Roma - seconda sezione penale, con sentenza di primo grado del 13 ottobre 1993, alla pena di anni quattro di reclusione nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di concussione (articoli 317 e 317-*bis* del codice penale);

Visto l'art. 15, commi 1, lettera *b)*, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata ed integrata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Rilevato che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Arnaldo Lucari è sospeso dalla carica di consigliere della regione Lazio.

Roma, 14 gennaio 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro degli affari regionali
PALADIN

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 16

94A0775

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 gennaio 1994.

Determinazione per l'anno 1994 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1994 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4-5-6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *A)*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la nota n. 12.8/27136 del 29 dicembre 1993 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 1994;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica dalla quale si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria è pari a 3,74 e che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 3,15;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 5;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, datato 20 novembre 1993 che all'art. 1 determina la percentuale di variazione per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1994 in misura pari a 3,5 dal 1° novembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1994 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 19.136.395 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 4.498.250 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 9.200.185 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1994 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 960.200;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 724.910;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 292.300;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 84.325.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 362.615 dal 1° gennaio 1994 e L. 375.305 dal 1° novembre 1994;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 335.325 dal 1° gennaio 1994 e L. 347.060 dal 1° novembre 1994;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 248.815 dal 1° gennaio 1994 e L. 257.525 dal 1° novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1994

Il Ministro: MANCINO

94A0776

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1993.

Modalità e condizioni per la corresponsione alla Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a. di parte del trattamento spettante a lavoratori reimpiegati presso le predette società.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di reimpiego presso Gepi S.p.a. e Insar S.p.a.;

Visto l'art. 22, comma 6, della sopra richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223, così come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, ed integrato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460;

Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 23, comma 4, della sopra richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalità e delle condizioni per la corresponsione dell'importo di cui ai commi 2 e 3, pari alla misura del cinquanta per cento del residuo trattamento spettante ai lavoratori di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che vengano assunti a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la Gepi S.p.a. e l'Insar S.p.a. realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare, successivamente alla data di entrata in vigore della richiamata legge 23 luglio 1991, n. 223;

Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Reimpiego lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 22, comma 6, presso Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a.

1. Per ciascun lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che venga assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la Gepi S.p.a. e la Insar S.p.a. realizzino o concorrano a realizzare o sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data dell'11 agosto 1991, le predette società subentrano nella misura del cinquanta per cento nel diritto del lavoratore assunto a percepire il residuo trattamento complessivamente spettante ai sensi del richiamato art. 22, comma 6, comprensivo sia dell'importo dell'integrazione salariale straordinaria, che della conseguente indennità di mobilità.

2. Sono da considerarsi iniziative produttive, ai fini dell'applicazione del precedente comma, quelle realizzate dalle:

società operative della Gepi S.p.a. e della Insar S.p.a.;

società a partecipazione Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a.;

società a solo finanziamento Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a.

3. Ai fini della corresponsione degli importi di cui al comma 1, la Gepi S.p.a. e la Insar S.p.a. devono presentare istanza alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, indicando il nome del lavoratore o dei lavoratori assunti, nonché la denominazione delle iniziative produttive presso cui sono state effettuate le assunzioni a tempo indeterminato.

4. L'istanza di cui al comma 3 dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare che l'iniziativa nella quale il lavoratore e stato assunto a tempo indeterminato è stata realizzata o sviluppata dalla Gepi S.p.a. e dalla Insar S.p.a., ovvero vi sia stato, per la sua realizzazione o il suo sviluppo, il concorso determinante delle predette società.

5. L'istanza di cui al comma 3 dovrà, altresì essere presentata unitamente al nulla osta della Sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per territorio, attestante che l'avviamento del lavoratore è stato effettuato per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché dalla dichiarazione del datore di lavoro, nella quale si confermi che il lavoratore ha superato il periodo di prova.

6. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del lavoratore alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché la sussistenza del diritto del suddetto lavoratore al successivo beneficio dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223; verificata, altresì, l'idoneità della documentazione presentata ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dispone il pagamento in favore della Gepi S.p.a. e della Insar S.p.a. degli importi spettanti nella misura prevista dal comma 1.

7. Il pagamento di cui al precedente comma viene effettuato dalla sede INPS con cadenza mensile. Nel caso in cui il datore di lavoro presso il quale il lavoratore è stato avviato non sia soggetto alla disciplina sui licenziamenti individuali, la corresponsione del residuo trattamento straordinario di integrazione salariale viene effettuata dalla sede INPS al termine del periodo per il quale il lavoratore avrebbe potuto continuare a godere del suddetto trattamento: la corresponsione dell'importo dell'indennità di mobilità viene invece effettuata al termine del periodo determinato per ciascun lavoratore dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, previa presentazione alla sede INPS di una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risulti che il lavoratore è ancora in forza all'impresa presso cui è stato avviato, e di documentazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio, che attesti che il lavoratore medesimo non è stato reiscritto, nello stesso periodo, nella lista di mobilità in applicazione dell'art. 9, comma 7, della citata legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Reimpiego lavoratori di cui all'art. 22, comma 6 collocati in mobilità, presso Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a.

1. Per ciascun lavoratore beneficiario del trattamento di indennità di mobilità ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che venga assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive di cui al precedente articolo, che la Gepi S.p.a. e la Insar S.p.a. realizzino o concorrano a realizzare o sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data dell'11 agosto 1991, le predette società subentrano nella misura del cinquanta per cento nel diritto del lavoratore assunto a percepire il residuo trattamento spettante a titolo di indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Ai fini della corresponsione del residuo importo dell'indennità di mobilità di cui al comma precedente, la Gepi S.p.a. e la Insar S.p.a. devono presentare istanza alla sede INPS competente per territorio, indicando il nome del lavoratore o dei lavoratori assunti, nonché la denominazione delle imprese presso cui sono state effettuate le assunzioni a tempo indeterminato. Le suddette società dovranno, altersì, comprovare che il lavoratore sia stato assunto da iniziative produttive rientranti nelle fattispecie individuate al comma 2 del precedente art. 1 del presente decreto.

3. L'istanza di cui al comma 2 dovrà essere presentata unitamente al nulla osta della Sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per territorio, attestante che l'avviamento del lavoratore è stato effettuato per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché dalla dichiarazione del datore di lavoro nella quale si confermi

che il lavoratore ha superato il periodo di prova. Qualora si tratti di datore di lavoro non soggetto alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'istanza dovrà, inoltre, essere corredata dalla dichiarazione dello stesso datore di lavoro dalla quale risulti che, al termine del periodo durante il quale il lavoratore avrebbe potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità, il lavoratore è ancora in forza all'impresa presso cui è stato avviato, e da documentazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, territorialmente competente, che attesti che il lavoratore non è stato reiscritto nella lista di mobilità in applicazione dell'art. 9, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del lavoratore alla fruizione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché — nei casi in cui il datore di lavoro non sia soggetto alla disciplina sui licenziamenti individuali — l'avvenuta scadenza del periodo di godimento dell'indennità medesima: verificata l'idoneità della documentazione presentata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dispone il pagamento in favore della Gepi S.p.a. e della Insar S.p.a. del residuo importo dell'indennità di mobilità nella misura prevista dal comma 1 del presente articolo.

5. Il pagamento di cui al precedente comma viene effettuato dalla sede INPS con cadenza mensile, per tutto il periodo per il quale il lavoratore avrebbe potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità. Nel caso in cui il datore di lavoro presso il quale il lavoratore è stato avviato non sia soggetto alla disciplina sui licenziamenti individuali, la corresponsione del residuo importo viene effettuata dalla sede INPS al termine del suddetto periodo.

6. Qualora il lavoratore avviato presso un datore di lavoro non soggetto alla disciplina sui licenziamenti individuali cessi, per dimissioni, di essere alle dipendenze dell'impresa durante il periodo per il quale avrebbe potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità, la Gepi S.p.a. e la Insar S.p.a. hanno diritto a percepire il residuo importo della suddetta indennità nella misura di cui al comma 1 del presente articolo per il periodo durante il quale il lavoratore è rimasto in forza presso l'impresa.

Art. 3.

Compatibilità tra art. 23, commi 2 e 3, e art. 8, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223

Il beneficio di cui all'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione nei casi previsti nei precedenti articoli 1 e 2 nei soli confronti dei lavoratori che siano stati assunti da società a partecipazione Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a. ovvero da società a solo finanziamento Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a.

Art. 4.

Incompatibilità tra assunzione lavoratori Gepi S.p.a. ed Insar S.p.a. ed intervento straordinario di integrazione salariale.

Per essere ammesse al beneficio previsto dai precedenti articoli 1 e 2, le imprese non devono avere avanzato, all'atto dell'assunzione dei lavoratori, richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale, né possono accedere a tale facoltà prima che sia trascorso un periodo di almeno dodici mesi dalla data della prima assunzione effettuata.

Art. 5.

Utilizzo importi percepiti dalla Gepi S.p.a. e dalla Insar S.p.a.

Gli importi percepiti dalla Gepi S.p.a. e dalla Insar S.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente decreto, vengono utilizzati dalle suddette società per i seguenti obiettivi:

finanziare le iniziative di reimpiego;

finanziare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione;

finanziare il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.

La Gepi S.p.a. e la Insar S.p.a. hanno l'obbligo di compilare, annualmente, una relazione sull'esito della destinazione vincolata delle somme percepite, che sarà trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1993

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1994
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 1

94A0777

DECRETO 27 gennaio 1994.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da valere ai fini della liquidazione delle prestazioni indennitarie INAIL per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, e dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali ai fini risarcitivi dell'assicurazione medesima;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, il quale dispone che, per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti e dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali, si provvede sulla base di tabelle di retribuzioni medie convenzionali stabilite a norma dell'art. 118 del citato testo unico;

Visto l'art. 1 della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, che eleva gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari stabilendoli in L. 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a L. 9.000, in L. 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra L. 9.001 e L. 11.000, ed in L. 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a L. 11.000, fissando altresì in L. 5.800 la retribuzione oraria convenzionale per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di adeguare le misure stabilite dal predetto decreto ministeriale alle nuove misure delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 della legge n. 243/1993;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1994 le retribuzioni convenzionali giornaliere da valere ai fini risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali, sono fissati nelle misure di cui alla tabella *A* e alla tabella *B* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Gli importi delle retribuzioni convenzionali, indicati nelle predette tabelle, varieranno annualmente nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Roma, 27 gennaio 1994

Il Ministro: GIUGNI

TABELLA *A*

Per rapporti di lavoro pari o inferiori alle ventiquattro ore settimanali

Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (sei giorni)	Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitivi		
	8.000 (*)	9.000 (*)	11.000 (*)
Fino a due	12.000	13.500	16.000
Oltre due e fino a quattro	28.000	31.500	38 500

(*) Classe di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi.

TABELLA *B*

Per rapporti di lavoro superiori alle ventiquattro ore settimanali

Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (sei giorni)	Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitivi
	5.800 (*)
Oltre quattro e fino a sei	31.900
Oltre sei e fino a otto	43.500
Oltre otto	58.000

(*) Classe di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi

94A0778

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Fornara - Società finanziaria e di partecipazione, con sede legale in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Fornara - Società finanziaria e di partecipazione, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9 ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicàstro, ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Fornara - Società finanziaria e di partecipazione quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie e preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fornara - Società finanziaria e di partecipazione, con sede legale in Torino, largo Regio Parco n. 9, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0780

DECRETO 2 febbraio 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Metalmeccanica Plast, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 22 gennaio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Metalmeccanica Plast, con sede in Torino, via Susa n. 35, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro, ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Metalmeccanica Plast quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie e preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Metalmeccanica Plast, con sede in Torino, via Susa n. 35, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0781

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 febbraio 1994.

Proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa da produrre ai sensi del decreto interministeriale 22 dicembre 1993, n. 1503, nell'osservanza delle disposizioni previste per l'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211, riguardante gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 211/1992 che prevede, a favore delle città metropolitane e dei comuni individuati con decreto emanato dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro dei trasporti, la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo;

Visto l'art. 10 della medesima legge n. 211/1992 che prevede, a favore degli enti interessati, la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati;

Vista la delibera CIPET del 31 marzo 1992;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante: «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica»;

Vista la delibera CIPET del 7 giugno 1993 attuativa di quanto disposto dalla legge n. 498/1992;

Visto il decreto interministeriale 7 marzo 1993, prot. n. 916 (Segr)05 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1993) del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, con il quale è stata richiesta documentazione integrativa, limitatamente ai progetti aventi le caratteristiche sopra richiamate;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1993, n. 1503(Segr) 05/24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994), del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, con il quale, considerata l'autorizzazione di spesa a partire dal 1994 per avviare l'intero programma originario, sono state richieste le documentazioni integrative ai soggetti non interessati dal precedente decreto interministeriale 7 agosto 1993, n. 516(Segr)05;

Considerato che tale decreto prevedeva trenta giorni di tempo per la consegna della documentazione richiesta con scadenza il 7 febbraio 1994;

Vista la richiesta avanzata in data 27 gennaio 1994 della Conferenza dei presidenti delle regioni e dalle province autonome finalizzata ad ottenere una proroga di almeno trenta giorni per la presentazione di quanto richiesto, nonché le richieste avanzate da diverse amministrazioni comunali;

Decreta:

Il termine per la presentazione della documentazione da produrre ai sensi del decreto interministeriale 22 dicembre 1993, n. 1503(Segr.)05/24, previsto per il 7 febbraio 1994 è prorogato al 31 marzo 1994.

L'inoltro della documentazione completa richiesta è vincolata per l'attribuzione delle risorse che lo Stato destinerà per contribuire alla realizzazione dei progetti proposti.

Roma, 3 febbraio 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
SPINI

94A0794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 4 della legge n. 502/1992;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 16 settembre 1993 e 28 settembre 1993;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'8 ottobre 1993;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 26 ottobre 1993;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Sentito il parere del direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, è modificato come segue:

1) all'art. 1 è inserito dopo il primo comma il seguente periodo:

«L'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, comprende l'azienda Policlinico Umberto I disciplinata dall'art. 85-*bis*»;

2) dopo l'art. 85 è inserito l'art. 85-*bis* concernente l'attività sanitaria svolta dalla facoltà di medicina e chirurgia nell'ambito dèl Policlinico Umberto I.

Attività sanitaria

Art. 85-*bis*. — 1. «La Sapienza», e, per essa, la facoltà di medicina e chirurgia, effettua nell'ambito del Policlinico Umberto I e nelle strutture convenzionate regionali e di regioni limitrofe, le attività sanitarie, in connessione inscindibile con le attività didattiche e di ricerca.

Art. 85-*bis*. — 2. Il Policlinico Umberto I è una azienda de «La Sapienza»; dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'azienda è costituita con decreto del rettore che ne è il rappresentante legale.

Art. 85-*bis*. — 3. La gestione del Policlinico Umberto I è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centro di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

Art. 85-*bis*. — 4. Il rettore emana, previa proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, e in seguito a delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, un decreto concernente le modalità organizzative del Policlinico Umberto I.

L'organizzazione assistenziale del Policlinico deve prevedere un numero di divisioni o servizi speciali pari almeno a quelli esistenti. Eventuali aumenti saranno deliberati compatibilmente con le esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali della facoltà medica.

Ove i posti di professore di prima fascia si discostino di oltre il 10% della metà dei posti dei professori di ruolo, le apicalità non coperte dai professori di prima fascia sono confermate e/o conferite a professori di seconda fascia in modo stabile e con le relative strutture.

Art. 85-*bis*. — 5. Il rettore emana, su proposta della facoltà di medicina e chirurgia, e in seguito a delibera del consiglio di amministrazione di Ateneo, un decreto concernente le modalità di gestione del Policlinico Umberto I.

Art. 85-*bis*. — 6. Sono organi del Policlinico Umberto I:

a) il direttore generale è nominato con decreto del rettore, sentito il consiglio di facoltà; il direttore generale dura in carica cinque anni, può essere rinnovato ed altresì motivatamente rimosso dal rettore;

b) il collegio dei revisori, nominato dal consiglio di amministrazione con gli stessi criteri del collegio dei sindaci dell'Ateneo, dura in carica cinque anni;

c) il direttore amministrativo, nominato dal rettore di concerto con il direttore generale fra i funzionari e i dirigenti in servizio presso questo Ateneo, dura in carica cinque anni;

d) il consiglio dei sanitari, la cui composizione e funzione saranno stabilite con apposito regolamento interno;

e) il direttore sanitario, nominato con provvedimento motivato dal direttore generale, acquisito il parere del consiglio di facoltà;

f) il consiglio per la gestione tecnico-amministrativa (CGTA), presieduto dal rettore e composto:

dal direttore generale;

dal preside di facoltà;

da cinque membri del consiglio di facoltà eletti dallo stesso, di cui almeno uno del corso di laurea in odontoiatria;

dal direttore sanitario, con voto consultivo;

dal direttore amministrativo, con voto consultivo;

da due membri del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ha poteri gestionali, in analogia a quelli attribuiti al direttore generale delle aziende ospedaliere, fatto salvo l'obbligo di far riferimento alle linee scientifico, culturali e formative approvate dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, e di acquisire il parere vincolante del consiglio per la gestione tecnico-amministrativa su tutti gli atti amministrativi e contabili che non gli siano stati delegati CGTA, nonché l'approvazione del bilancio e del piano finanziario.

Art. 85-*bis*. — 7. Gli organi del Policlinico Umberto I assumono i poteri ed esercitano le attribuzioni previste dagli analoghi organi delle aziende ospedaliere.

Art. 85-*bis*. — 8. Il consiglio di amministrazione di Ateneo, su proposta del direttore generale, sentiti i dipartimenti e gli istituti interessati ed il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, delibera l'adozione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità del Policlinico Umberto I.

Art. 85-*bis*. — 9. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività di vigilanza effettuata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992.

Art. 85-*bis*. — 10. Il rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Ateneo, provvede a risolvere il contratto del direttore generale, dichiarandone la decadenza, ed alla sua sostituzione, nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione dell'azienda Policlinico Umberto I presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Art. 85-*bis*. — 11. Su proposta della facoltà di medicina e chirurgia e delibera conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, il rettore emana il provvedimento che definisce gli organici per l'attività assistenziale da mettere a disposizione del Policlinico Umberto I all'atto della costituzione come azienda. Gli aggiornamenti degli organici sono disposti con la medesima procedura sentito il direttore generale.

Art. 85-*bis*. — 12. *(Equivalenze funzionali)*. Sino a quando non verrà assunto un modello gestionale del tutto autonomo dal modello ospedaliero, a tutti i professori di ruolo di prima fascia e ai professori di ruolo di seconda fascia, che abbiano maturato o maturino nove anni di anzianità di ruolo, corrispondenti a quelli necessari per richiedere il bando di concorso per i ruoli di prima fascia (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980) compete la dirigenza di secondo livello, di cui agli articoli 15 e 18 (comma 2) del decreto-legge n. 502/1992.

Se dovuto il rinnovo o il mancato rinnovo, dei dirigenti di secondo livello sono disposti dal rettore con provvedimento motivato, acquisito il parere delle facoltà, su delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite.

Ai professori di ruolo di seconda fascia, che non rientrino nelle possibilità applicative del precedente comma, compete la dirigenza del primo livello nelle funzioni assistenziali; agli stessi è possibile conferire la dirigenza di secondo livello, in relazione a quanto previsto dal successivo comma 6.

Ai ricercatori universitari confermati compete la dirigenza di primo livello.

Il personale dell'area tecnica e di quella socio-sanitaria, laureato in medicina e chirurgia o in odontoiatria, ovvero in settori compresi dalla normativa ospedaliera nell'area sanitaria, con qualifica non inferiore a quella per la quale è prevista, come titolo d'accesso, la laurea, svolge funzione assistenziale con i dirigenti preposti; allo stesso personale è possibile conferire la dirigenza di primo livello in relazione a quanto previsto nel successivo comma 6.

Le funzioni di cui sopra divengono effettive in relazione alla disponibilità delle diverse posizioni assistenziali strutturate.

Nel caso di più aspiranti aventi titolo, la proposta di conferimento delle funzioni di cui sopra è deliberata dal rettore previo bando di concorso interno, su motivato conforme parere del consiglio di facoltà sulla base del *curriculum* formativo e professionale degli aspiranti, desunto dai titoli accademici e scientifici — comprendenti anche l'attività assistenziale — e dell'anzianità di ruolo.

Art. 85-*bis*. — 13. L'attività gestionale del Policlinico si svolge secondo le norme previste per i centri di spesa di tipo «C», nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo.

L'attività si articola secondo quanto sarà disposto da un regolamento interno da approvarsi da parte del consiglio di amministrazione.

Art. 85-*bis*. — 14. Il consiglio di amministrazione approva i criteri di nomina, definisce il contratto con il direttore generale fissandone la retribuzione.

Roma, 30 ottobre 1993

Il rettore: TECCE

94A0768

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 8 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue.

Articolo unico

L'art. 617 dello statuto relativo alla scuola di specializzazione in biochimica marina è soppresso e così sostituito:

«Art. 617. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 dicembre 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

94A0783

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1992, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 26 giugno, 29 e 31 luglio 1992, concernenti la richiesta di modifica al vigente statuto per la rettifica al n. 7 dell'area dell'archeologia preistorica e protostorica della scuola di specializzazionein archeologia della dizione dell'insegnamento di «paleontologia» in «paletnologia»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruz. univ. - Uff. II, del 22 novembre 1993, prot. n. 3874, con allegato il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 7 ottobre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1° agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte II, titolo III, al capo I - Scuola di specializzazione in archeologia, all'art. 190 - Area dell'archeologia preistorica e protostorica al n. 7 la denominazione dell'insegnamento di «paleontologia» è soppressa e sostituita con la denominazione di «paletnologia».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 22 dicembre 1993

Il rettore: RODOLICO

94A0784

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1993 in merito alla soppressione della scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 576 al 585, relativi alla scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria sono soppressi, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 28 dicembre 1993

Il rettore

94A0785

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza e unità di Castelvetro (Modena) e Potenza, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza e unità di Castelvetro (Modena) e Potenza, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Spai - Produzioni agroalimentari italiane, con sede in Potenza e unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 aprile 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Spai - Produzioni agroalimentari italiane, con sede in Potenza e unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 ottobre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A.P.M., con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 aprile 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A.P.M., con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 1° agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Potenza, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Potenza, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 20 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Heleconf Mode, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e unità di Castiglione del Lago (Perugia), per il periodo dal 20 gennaio 1993 al 19 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 20 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 20 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Heleconf Mode, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e unità di Castiglione del Lago (Perugia), per il periodo dal 20 luglio 1993 al 19 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 20 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Arsol, con sede in Roma e unità di Latina, per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 7 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Arsol, con sede in Roma e unità di Latina, per il periodo dal 7 gennaio 1993 al 19 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 7 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manuli autoadesivi, con sede in Castelforte poi SS. Cosma e Damiano (Latina) e unità di Castelforte poi SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manuli autoadesivi, con sede Castelforte poi SS. Cosma e Damiano (Latina) e unità di Castelforte poi SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manuli autoadesivi, con sede in Castelforte poi SS. Cosma e Damiano (Latina) e unità di Castelforte poi SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manuli autoadesivi, con sede in Castelforte poi SS. Cosma e Damiano (Latina) e unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 settembre 1992.

Nota integrativa acquisita in data 30 novembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manuli autoadesivi, con sede in Castelforte poi SS. Cosma e Damiano (Latina) e unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 novembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 28 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 28 aprile 1993 al 27 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 28 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 luglio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Hilme, con sede in Pontinia (Latina) e unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 14 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M O. acquisito in data 3 aprile 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acqua Claudia, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 21 aprile 1993;

14) in attuazione della delibera C I.P.I. del 13 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acqua Claudia, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'11 luglio 1993 all'8 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1993 con decorrenza 12 luglio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993,

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Farm Invest, con sede in Roma e unità di Roma e Stimigliano (Rieti), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M O acquisito in data 21 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo) e unità di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U R.L.M O acquisito in data 21 aprile 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

17) in attuazione della delibera C.I.P.I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r.l Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo) e unità di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993,

18) in attuazione della delibera C.I P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Impianti continui, con sede in Velletri (Roma) e unità di Velletri (Roma), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Finanziaria saccarifera Italo-Iberica, con sede in Cesena (Forlì) e unità di Latina, per il periodo dal 25 gennaio 1993 al 24 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 25 gennaio 1993.

Parere U.R.L M.O acquisito in data 21 aprile 1993,

20) in attuazione della delibera C.I.P.I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S r.l. I.A D.P. - Industria alimenti dolci Perino, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 1° giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1993 con decorrenza 22 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

21) in attuazione della delibera C.I P I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Coming, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

22) in attuazione della delibera C I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sekur, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 22 febbraio 1993

Parere U.R L.M.O. acquisito in data 19 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993

1) in attuazione della delibera C I P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a G.F.T. Donna, con sede in Torino e unità di corso Vigevano, 35, Torino, Ozegna (Torino), strada Settimo, 370/S Torino e via Reiss Romoli, 44, Torino, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993

Parere U R.L.M O. acquisito in data 5 giugno 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.F T. Donna, con sede in Torino e unità di corso Vigevano, 35, Torino, Ozegna (Torino), strada Settimo, 370/S, Torino e via Reiss Romoli, 44, Torino, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Filmot, con sede in Mottalciata (Vercelli) e unità di Mottalciata (Vercelli), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 30 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993.

Contributo addizionale: no - concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. FPS Kelsey - Hayes, con sede in Dello (Brescia) e unità di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. FPS Kelsey - Hayes, con sede in Dello (Brescia) e unità di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 novembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Ocava meccanica, con sede in Ferrere (Asti) e unità di Ferrere (Asti), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 maggio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ocava meccanica. con sede in Ferrere (Asti) e unità di Ferrere (Asti), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere U.R L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tacchella macchine, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Cassine (Alessandria), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 giugno 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tacchella macchine, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unità di Cassine (Alessandria), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 novembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vezzani, con sede in Ovada (Alessandria) e unità di Ovada (Alessandria), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vezzani, con sede in Ovada (Alessandria) e unità di Ovada (Alessandria), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bisiach & Carrù, con sede in Venaria (Torino) e unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 22 febbraio 1993 al 21 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 22 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 22 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bisiach & Carrù, con sede in Venaria (Torino) e unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 22 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.C.E., con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1993 con decorrenza 13 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A.M.V., con sede in Solero (Alessandria) e unità di Solero (Alessandria), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. A.M.V., con sede in Solero (Alessandria) e unità di Solero (Alessandria), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 novembre 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Infos telematica, con sede in Torino e unità di Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 10 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Petit Pierre sud, con sede in Bari e unità di Bari, Foggia, Grottaminarda (Avellino) e Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Petit Pierre sud, con sede in Bari e unità di Bari, Foggia, Grottaminarda (Avellino) e Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 4 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 maggio 1993 con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.F.A.B. - Appalti forniture acquedotti bonifiche, con sede in Roma e unità di S. Severo (Foggia), per il periodo dal 13 aprile 1993 al 12 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1993 con decorrenza 13 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unità di Bari, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceramica delle Puglie, con sede in Monopoli (Bari) e unità di Monopoli (Bari), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Officine Giordano, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. SKF Industrie, con sede in Torino e unità nazionali, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oto Trasm, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maff, con sede in Torino e unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore di un numero massimo di cento lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Zacchetti Enrico, con sede in Gattinara (Vercelli) e unità di Romagnano Sesia (Novara), per il periodo dal 7 gennaio 1993 al 6 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 7 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Trento legno, con sede in Lavis (Trento) e unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Trento legno, con sede in Lavis (Trento) e unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Trento legno, con sede in Lavis (Trento) e unità di Lavis (Trento), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Officine Laboranti, con sede in Villa Opicina (Trieste) e unità di Villa Opicina (Trieste), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 giugno 1993.

Con esclusione dei lavoratori in C.F.L.;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Sassba, con sede in Fontanafredda (Pordenone) e unità di Fontanafredda e Sacile, località S. Giovanni (Pordenone), per il periodo dal 7 gennaio 1993 al 6 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 7 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Sassba, con sede in Fontanafredda (Pordenone) e unità di Fontanafredda e Sacile, località S. Giovanni (Pordenone), per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 7 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Hennig italiana, con sede in Laives (Bolzano) e unità di Laives (Bolzano), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 28 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 6 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Società lavorazione porfido, con sede in Lavis (Trento) e unità di Camparta (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Capa, con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gaibotta porfidi, con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Dossalt con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Porfidi Bronzolo con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.L.P.A. con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Porfidi Pianacci con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Industria italiana porfido con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Porfido trentino con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 18 marzo 1993 al 17 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1993 con decorrenza 18 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Porfidi Prà Nardot con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio.1993

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Porfidi Montebarco con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gaggio porfidi con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. E.L.P.P.A. con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L M.O. acquisito in data 7 maggio 1993

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Camparta con sede in Lavis (Trento) e unità di Camparta (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R L M O. acquisito in data 7 maggio 1993

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993,

22) in attuazione della delibera C.I P I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Veneri & Casagranda con sede in Lases (Trento) e unità di Lases (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R L.M O acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993,

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.E.P.A. con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Porfidi Montegaggio con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Top center porfido con sede in Cembra (Trento) e unità di Cembra (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. L.P. Rizzol con sede in Albiano (Trento) e unità di Albiano (Trento), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 13 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unità di Cogoleto (Genova), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unità di Cogoleto (Genova), per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1993 con decorrenza 30 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie di Cornigliano, con sede in Genova-Cornigliano e unità di Genova-Cornigliano, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 ottobre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sanac già *Nuova Sanac*, con sede in Genova e unità di Genova-Bolzaneto, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993 con decorrenza 6 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Geo, con sede in Lerici (La Spezia) e unità di Lerici (La Spezia), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 23139/4 del 1° luglio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simint Industria ora *Simintitalia S.p.a.* (Gruppo Simint S.p.a.), con sede in Modena e unità Modena, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13322/7 del 20 settembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simint Service (Gruppo Simint S.p.a.), con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13322/8 del 20 settembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cantiere navale di Cogoleto Bianchi & Cecchi, con sede in Genova e unità di Cogoleto (Genova), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 maggio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cantiere navale di Cogoleto Bianchi & Cecchi, con sede in Genova e unità di Cogoleto (Genova), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L M.O. acquisito in data 18 novembre 1993,

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cemar, con sede in Reggiolo (Reggio Emilia) e unità di Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L M.O. acquisito in data 17 maggio 1993;

11) in attuazione della delibera C I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cemar, con sede in Reggiolo (Reggio Emilia) e unità di Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 ottobre 1993

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C I P.I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze) e unità di Borgo San Lorenzo (Firenze), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U R.L.M.O. acquisito in data 19 maggio 1993,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze) e unità di Borgo San Lorenzo (Firenze), per il periodo dal 16 settembre 1993 al 17 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sicalp, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unità di Campiglia Marittima (Livorno), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valdarnese Mobili, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e unità di Loro Ciuffenna (Arezzo), per il periodo dal 21 febbraio 1993 al 20 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 21 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993,

5) in attuazione della delibera C I P I del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r l. Ferdofin Siderurgica già *Ferriera del Valdarno*, con sede in Torino e unità di S Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 marzo 1993 con decorrenza 14 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola D'Arbia (Siena) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola D'Arbia (Siena) e unità di Isola D'Arbia (Siena), per il periodo dal 20 novembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 gennaio 1993

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l Costruzioni meccaniche Castagnoli, con sede in Firenze e unità di Impruneta, località Tavarnuzze (Firenze), Tavernelle Val di Pesa, frazione Sambuca (Firenze), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 16 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993

Nota integrativa acquisita in data 21 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c a r.l Ceramica industriale Livorno, con sede in Livorno e unità di Livorno, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1993 con decorrenza 10 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 7 giugno 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Bertocci, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 23 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 6 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.E.C. - Società esercizio Cantieri, con sede in Roma e unità di Ufficio di Roma, Viareggio (Lucca), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Targetti Sankey, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Labor, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e unità di Foiano della Chiana (Arezzo), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. Irplast, con sede in Capraia e Limite (Firenze) e unità di Capraia e Limite (Firenze), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Irplast, con sede in Capria e Limite (Firenze) e unità di Capraia e Limite (Firenze), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 novembre 1993,

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Cardellino, con sede in Porcari (Lucca) e unità di Porcari (Lucca), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 2 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dow Italia, con sede in Milano e unità di Livorno, per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Filatura del Montello,* con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento di Villorba (Treviso):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
CIPI 30 novembre 1993;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: no.

Art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

2) *S.r.l. Progetto industrie,* con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: riconversione aziendale;
CIPI 30 novembre 1993;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Progetto industrie,* con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: riconversione aziendale;
CIPI 30 novembre 1993;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

94A0771

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da due contribuenti

Con decreto 24 dicembre 1993, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 272.987.400, dovuto dalla sig.ra La Torre Caterina, titolare dell'istituto di vigilanza «La Pantera», è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1993, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto 24 dicembre 1993, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 98.918.180, dovuto dal sig. De Ferraris Nicola, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1993, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

94A0788

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Annullamento della pubblicazione della vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

È annullata la pubblicazione dell'avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento per il gruppo di discipline n. A03 presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 25 gennaio 1994, alla pag. 35, in quanto detto avviso di vacanza era già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 244 del 16 ottobre 1993, alla pag. 30.

94A0810

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

fotogrammetria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0790

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

sistemi di radiocomunicazione,

topografia;

sistemi operativi,

elementi di automatica,

sistemazione dei bacini idrografici;

analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A0791

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: *Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a* tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. *L'Istituto non risponde dei ritardi causati* dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso *indirizzo del richiedente*, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). *Diritto fisso per il* massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189